



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I, n° 3

PEC: [protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 10/05/2017

### *Indice:*

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa
- Art. 3 - Diritto al servizio mensa
- Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa
- Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto
- Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento
- Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto
- Art. 8 - Personale di qualifica dirigenziale
- Art. 9 - Verifica sull'erogazione del buono pasto
- Art. 10 - Disposizioni finali



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I, n° 3

PEC: [protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it)

## Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/09/2000).

Il Comune di Rivoli Veronese (VR), in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.

Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.

Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.

La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
- il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

## Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Per servizio sostitutivo di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrato) o l'attribuzione di un buono pasto a valore.

Il servizio mensa viene affidato mediante Convenzione Consip.

Il valore del buono pasto è determinato ai sensi del successivo art. 5.

## Art. 3 - Diritto al servizio mensa

Hanno diritto al servizio di mensa, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1:

- il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, compresi i dirigenti e il Segretario Comunale;
- il personale in posizione di comando da altri Enti presso il nostro Comune, qualora il servizio non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;

Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (**orario di lavoro articolato**), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I, n° 3

PEC: [protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it)

Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra mattina e pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.

## **Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa**

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

## **Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto**

In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,29 (euro cinque,29). Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con deliberazione di Giunta Comunale.

Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati entro la Regione Veneto;
- ha validità fino alla scadenza indicata sul buono pasto;
- è assoggettato alle norme previdenziali e fiscali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo per la parte eccedente l'importo giornalieri ivi previsto.

## **Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento**

In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità giudiziaria competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

## **Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto**

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo.

In caso di personale in convenzione (es. personale di polizia locale) la presenza e il diritto al buono pasto verrà certificata e comunicata all'incaricato indicato al comma precedente, dal comandante e/o responsabile del servizio competente.



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I, n° 3

PEC: [protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it)

## **Art. 8 - Personale di qualifica dirigenziale**

Il Segretario Comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l'effettiva prestazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

## **Art. 9 - Verifica sull'erogazione del buono pasto**

L'erogazione dei buoni pasto viene verificata dal Responsabile dell'ufficio personale sulla base degli effettivi rientri effettuati nel periodo di riferimento.

## **Art. 10 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.